

Comune di ARCUGNANO

Provincia di Vicenza

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 85
del 12.04.2018
dott.ssa Sartorio Brigida
documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7.03.2005 n. 82 e
s.m.i.)

Registro degli accessi

Linee guida Anac FOIA (del. 13/09/2016)

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

Da aggiornare con cadenza semestrale in Amministrazione Trasparente
(Altri contenuti/Accesso Civico)

Avvertenza

Il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito comunale.

Dunque **non potrà contenere dati personali di alcuno**, neanche di chi ha fatto l'istanza di accesso civico.

Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l'avviso al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall'art. 5 comma 5 del D.lgs.14/03/2013, n. 33.

Comune di ARCUGNANO

Registro degli accessi

Questo registro va aggiornato ogni sei mesi e pubblicato in Amministrazione Trasparente (Altri contenuti/Accesso Civico)

Tipo di accesso	Riferimenti dell'istanza	Riferimenti del provvedimento finale	Note
-----------------	--------------------------	--------------------------------------	------

	Prot.	Data	Oggetto ¹	Prot.	Data	Definizione	
□ Civico □ Generalizzato □ Documentale						□ Irricevibile (art. 2 L.241/1990) □ Accoglimento previa notifica ai controinteressati □ Accoglimento semplice □ Accoglimento con differimento o limitazione □ Accoglimento dopo preavviso di rigetto □ Rigetto previo preavviso di rigetto	
□ Civico □ Generalizzato □ Documentale						□ Irricevibile (art. 2 L.241/1990) □ Accoglimento previa notifica ai controinteressati □ Accoglimento semplice □ Accoglimento con differimento o limitazione □ Accoglimento dopo preavviso di rigetto □ Rigetto previo preavviso di rigetto	

¹ Indicare con le sole iniziali i nomi delle persone fisiche a tutela dei dati personali. Infatti il presente registro andrà pubblicato semestralmente nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito comunale. Dunque non potrà contenere dati personali di alcuno, neanche di chi ha fatto l'istanza di accesso civico. Chi volesse conoscere il nome di chi ha posto ogni singola richiesta di accesso civico pubblicata nel registro, dovrà fare apposita istanza a cui seguirà necessariamente l'avviso al controinteressato e tutto il relativo procedimento previsto dall'art. 5 comma 5 del D.lgs.14/03/2013, n. 33.